

(N. 1493-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1502-Urgenza)

trasmessa dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1951

### Aumento dei ruoli organici della Magistratura delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge non richiede una diffusa relazione. Nella presentazione, si contiene un riassunto degli argomenti trattati in ripetuti dibattiti, nei due rami del Parlamento, sui bilanci della Giustizia: motivi più che sufficienti per giustificare questo provvedimento.

Esattamente vi si rileva che la deficienza di personale, già aggravata dalle contingenze relative al periodo bellico, si renderà ancora più grave con l'attuazione delle sezioni specializzate, a sensi dell'articolo 102 della Costituzione, e con la prossima entrata in vigore della legge sui giudizi di Assise.

Si dispone un aumento dei ruoli organici della Magistratura di 580 unità; delle cancellerie per 500, e degli uscieri giudiziari per 391.

Cotale immissione non sarà certo bastevole a soddisfare i sempre crescenti bisogni della Giustizia, ma contribuirà sensibilmente ad alleviare un disagio che si va facendo ogni giorno più acuto.

Conformemente ai criteri esposti nella presentazione del disegno di legge, non crediamo che il predisposto aumento possa destare fondate preoccupazioni in ordine a difficoltà di

scelta, a causa di inferiore capacità media nei vincitori degli attuali concorsi.

Anche a prescindere dal miglioramento delle condizioni economiche della Magistratura, raggiunto con la legge in elaborazione sullo « sganciamento », che, presumibilmente, servirà di incoraggiamento ai migliori, è giusto constatare che la media della idoneità nei recenti concorsi ha dato soddisfacenti risultati.

Nè sarebbe conveniente rimandare, in vista di una radicale soluzione con la riforma dell'ordinamento giudiziario, attesa l'urgenza imposta dalla gravità della situazione.

Nell'esame particolare degli articoli, si rileva, tra il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla Camera dei deputati, una modificazione soltanto all'articolo 2, in ordine all'attuazione dell'aumento dell'organico dei magistrati.

Le divergenze riflettevano la distribuzione dei posti di consigliere di Corte di appello di nuova istituzione.

Nella relazione di maggioranza della Camera dei deputati, si leggono le seguenti osservazioni.

Secondo il disegno di legge ministeriale, i posti aumentati avrebbero dovuto ripartirsi ugualmente, quali vacanze previste per il triennio 1951-1953: distribuiti tra concorso e scrutinio per ciascuno degli anni: e ciò per il principio che la legge deve avere effetto per il futuro; e quindi, nessuna considerazione poteva tenersi dei, già esauriti, concorso e scrutinio del 1950.

La Commissione della Camera dei deputati, a maggioranza, propose un diverso criterio: tanto per la Cassazione, quanto per la Corte di appello, distribuzione dell'aumento di posti, in parti uguali, tra i concorrenti (concorsi e scrutini) del 1950 e del 1951.

La Camera dei deputati, in definitiva, escluse l'anno 1950, e restrinse l'attuazione al biennio 1951-1952: con una distinzione tra i consiglieri di Corte di appello e i consiglieri di Cassazione: per i primi attribuì un terzo allo scrutinio e due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-1952; e queste vacanze assegnò per un terzo al 1951 e per due terzi al 1952; per i secondi, mantenne la distribuzione in parti uguali, quali vacanze previste per il detto biennio.

Noi riteniamo che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati meriti la conferma del Senato; sia perchè risponde ad esatti criteri, sia perchè è desiderabile che l'attuazione avvenga al più presto possibile.

Nelle tabelle si rileva una sola modifica: nella proposta ministeriale si disponeva un aumento di 12 posti nel grado III, da 58 a 70, la Camera dei deputati ha ridotto tale aumento a 6; aumentando, invece, di 6 i posti del IV grado: consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello.

Crediamo, che anche tale modifica, possa accogliersi.

Gli altri tre articoli restano invariati.

Riteniamo che la delega, conferita al Governo nell'articolo 4, per la revisione delle piante organiche sia non solo opportuna, ma indispensabile, tanto per ovviare agli inconvenienti di situazioni ormai da lungo tempo insostenibili, quanto per la più razionale attuazione del presente provvedimento.

Nulla da osservare sull'articolo 5.

In conclusione, riteniamo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo adottato dalla Camera dei deputati.

DE PIETRO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti secondo la tabella *C* annessa alla presente legge.

## Art. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.

## Art. 3.

I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una

volta tanto, mediante concorso riservato, per metà, al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra metà, al personale di 4<sup>a</sup> categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Al conferimento dei posti anzidetti si provvederà con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di età purchè gli aspiranti non abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

## Art. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni . . . . . sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . contenente il provvedimento di variazioni allo stato di previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 ( . . . . . provvedimento).

TABELLA A.

## PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA

(Gruppo A)

Grado	1°	Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.	Numero dei posti	1
»	2°	Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione - Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	»	2
»	3°	Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione — Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . . .	»	64
»	4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione . . . . .	»	283
»	5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello . . . . .	»	1.230
		Primi pretori . . . . .	»	130
»	6°	Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari . . . . .	»	»
»	7°			
»	8°			
»	9°	Pretori e aggiunti giudiziari. . . . .	»	1.341
»	10°-11°	Uditori giudiziari . . . . .	»	350
			Totale . . . . .	Numero dei posti 5.553

TABELLA B.

## PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

(Gruppo B)

Grado	6°	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione - Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello . . . . .	Numero dei posti	46
»	7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe - Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe . . . . .	»	627
»	8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe - Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe . . . . .	»	897
»	9°	Primi cancellieri e primi segretari . . . . .	»	1.675
»	10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe . . . . .	»	»
»	11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe . . . . .		
			Totale . . . . .	Numero dei posti 5.475

TABELLA C.

## PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

Uscieri capi. . . . .	N.	100
Uscieri . . . . .	»	1.200
		<hr/>
Totale . . . . .	N.	1.300
		<hr/> <hr/>